

Assicurazioni a capitale differito.

Disposizioni preliminari.

1. — La *polizza* è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino, e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella *proposta*.

2. — La somma assicurata è formata dal capitale risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dal capitale assicurato coi successivi versamenti di premi ai quali si obbliga il contraente nella *proposta*.

3. — Assume la figura di *contraente* chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama *assicurato* la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi o dei capitali assicurati; si chiama *beneficiario* la persona a favore della quale è stipulato il contratto.

4. — La *proposta* è impegnativa dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla definizione del contratto.

Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° del mese nel quale viene sottoscritta la *proposta*.

Quote mensili — Versamenti arretrati. Cessazione dei pagamenti.

5. — I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a *quote mensili*, non frazionabili, per la durata e nella misura accettata nella *proposta*.

Per ogni lira devono essere pagati complessivamente centesimi dieci per spese di gestione, diritti d'incasso e tasse.

6. — Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di sca-